

Alla RSU/RSA d'Istituto
 All'albo sindacale

FOGLIO NOTIZIE 19_a.s.2017/18

Mobilità 2018/19

<i>Riferimenti normativi</i>	CCNI 11 aprile 2017; Accordo ponte 07/03/2018; O.M. 207 del 09/03/2018
<i>Contenuti dell'O.M.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ L'art.3 c.11 determina che i Docenti iscritti ai corsi di specializzazione sul sostegno gestiti dalle Università che non si concludono entro il 26/04 potranno usufruire di una riapertura dei termini fino a 5 gg antecedenti la chiusura delle funzioni al SIDI; ➤ l'art 4 c.1 evidenzia che le domande inviate con procedure diverse da Istanze On-Line verranno annullate.
<i>Mobilità professionale Licei musicali</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ L'art.6 recita che i passaggi di ruolo verso i licei musicali dovranno essere gestiti dagli A.T. in tempo utile per i movimenti della scuola secondaria di 1° grado. Questa operazione permette di rendere disponibili i posti nell'organico della scuola secondaria di 1° grado, che si renderanno liberi per il passaggio di ruolo ai licei musicali. ➤ L'art.14 c.9 precisa, come già scritto lo scorso anno, che la mobilità professionale tiene conto anche del punteggio relativo all'anno scolastico in corso; il punteggio per l'anno scolastico in corso non è invece attribuito nel caso previsto dalla Tab.B All.2.
<i>Mobilità docenti in attesa di titolarità</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ L'art.8 prevede che i docenti trasferiti d'ufficio e privi di titolarità siano trattati al punto 15 delle operazioni partendo dall'ambito come prima preferenza espressa. ➤ I docenti in esubero sono obbligati a presentare domanda di mobilità; in caso contrario saranno trasferiti d'ufficio a 0 punti.
<i>Espressione delle preferenze</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il comma 14 dell'art.9 (novità) prevede la possibilità di costituire COE tra scuole appartenenti ad ambiti diversi anche con riferimenti a COE tra

<i>personale docente soprannumerario</i>	<p>corsi diurni e corsi serali e viceversa;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'assegnazione su COE può avvenire solo su espressa richiesta del docente.
<i>Organico Scuola primaria-Scuola Carceraria</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art.12 c.4: il personale già utilizzato da almeno 2 anni sulle sedi carcerarie possono acquisire la titolarità sui posti vacanti prima delle operazioni di mobilità attraverso l'operazione predisposta dagli USR/A.T. Questa operazione permette di rendere disponibili tutti i posti per le future assunzioni in ruolo. ➤ I docenti assunti dal 01/09/2017 e assegnati su sedi carcerarie senza titolo richiesto, sono riassegnati, prima dei movimenti; su posto comune lasciato libero dai docenti che hanno acquisito la titolarità sulle sedi carcerarie.
<i>Ulteriore mobilità territoriale</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ L'art.18 prevede la possibilità di recuperare ulteriori posti residuali al termine della mobilità professionale interprovinciale (operazione 36). ➤ Tali posti sono destinati alla mobilità territoriale interprovinciale nel limite del contingente del 40% destinato al mobilità territoriale e professionale.
<i>Obbligo di permanenza su posti di sostegno</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art.19: si precisa che il docente titolare su posto di sostegno che ottiene il trasferimento interprovinciale sulla stessa tipologia di posto, qualora nella provincia di destinazione vi sia esubero sui posti di tipo comune. ➤ Tali docenti in caso di quinquennio già in corso, non sono obbligati a ripetere un ulteriore quinquennio sul sostegno nella nuova provincia. ➤ Resta fermo l'obbligo del quinquennio nei casi di passaggi di ruolo su posto di sostegno.
<i>Personale educativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art.22: NOVITA' I D.S. devono trasmettere le domande di trasferimento del pers. educativo in soprannumero, e le relative graduatorie, all'Ufficio territoriale entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l'inserimento delle domande a SIDI. ➤ L'A.T. procede alla valutazione delle domande sulla base delle tabelle allegate al CCNI sulla mobilità e al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, e comunica all'indirizzo di posta elettronica dell'interessato (<i>inserito all'atto della registrazione su ISTANZE ON LINE</i>), il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti.

Da esporre all'albo della scuola ai sensi dell'art. 49 della Legge n. 249/1968